

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE

ART. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo paritetico per l'innovazione per gli Enti dell'Area Vasta Unione e dell'ASP di Vignola previsto ai sensi dell'art. 6 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022.
2. L'Organismo ha durata triennale, a decorrere dalla data della sua costituzione e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
3. L'OPI viene costituito tramite atto della Giunta dell'Unione condiviso da pari organismo presso ASP, previa richiesta alle organizzazioni sindacali dell'individuazione dei nominativi in propria rappresentanza.

ART. 2 Compiti

1. L'Organismo paritetico per l'innovazione, di seguito OPI, nell'ambito delle proprie attività, esercita i compiti previsti dall'art. 6 del CCNL comparto funzioni locali sottoscritto in data 16 novembre 2022 e attiva stabilmente relazioni collaborative e aperte su attività aventi un impatto sull'organizzazione e di innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile, ed alla conciliazione dei tempi di vita e del lavoro, al fine di formulare proposte alle Amministrazioni o alle Parti negoziali della contrattazione integrativa.
2. L'Organismo persegue l'obiettivo del raggiungimento di posizioni condivise tra i componenti. Nel caso non sia raggiunto il parere favorevole all'unanimità dei componenti, le proposte da inviare all'esterno sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
3. L'OPI si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Ente o i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale.
4. All'Organismo possono essere inoltrati progetti e programmi dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità. All'esito positivo dell'analisi di fattibilità l'OPI trasmette proprie proposte progettuali alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'Ente.
5. L'Organismo può trasmettere propri indirizzi non vincolanti, sulle materie di propria competenza, alla Giunta dell'Unione o all'organo di governo dell'ASP.
6. L'OPI svolge analisi, indagini e studi e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento alle misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale, di cui all'art. 70 del CCNL del 21.05.2018.
7. L'OPI redige un report annuale delle proprie attività.
8. L'Unione, con cadenza semestrale e tramite gli uffici competenti, fornisce i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull'utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 70 del CCNL del 21.05.2018, nonché l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'ente in assenza di trasferimento del personale.

ART. 3 Composizione

1. L'OPI ha composizione paritetica ed è composto da:
 - un Coordinatore, che lo presiede, designato tra i componenti del Comitato stesso;
 - un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, c.2, lett. b) del CCNL 16.11.2022;
 - una rappresentanza degli Enti, con rilevanza pari alla componente sindacale.
2. Ciascun componente dell'OPI cessa dalla carica all'atto della revoca della nomina;

Approvato con deliberazione di Giunta Unione Terre di Castelli n. 71 del 20.07.2023

3. Il Componente che cessa dalla carica viene integrato dallo stesso soggetto che lo ha designato (Unione/ASP o Organizzazione Sindacale);
4. Oltre ai componenti titolari sono previsti i componenti supplenti che hanno diritto di voto solo nel caso in cui il titolare sia assente. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni in presenza dei titolari, senza essere computati nel numero legale per la validità della riunione.
4. La partecipazione durante l'orario di lavoro dei componenti in servizio di Parte Sindacale alle riunioni dell'Organismo, non rientra nel monte ore aziendale dei permessi sindacali;
5. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

ART.4 Compiti del Coordinatore

1. L' OPI, entro due mesi dalla sua costituzione, nomina un Coordinatore.
2. Il Coordinatore coordina l'attività dell'Organismo.
3. Il Coordinatore si interfaccia con i competenti organi dell'Unione/Asp per rappresentare le deliberazioni dell'Organismo.
4. il Coordinatore convoca le riunioni e ne cura l'invio, tramite posta elettronica, ai componenti dell' OPI; predispose l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle indicazioni dei componenti, tiene l'archivio del Comitato (verbali delle sedute, corrispondenza interna ecc ...) trasmette il verbale delle sedute ai componenti dell'Organismo.

ART.5 Compiti dei componenti

1. I componenti dell' OPI: partecipano alle riunioni e comunicano tempestivamente al Coordinatore eventuali impedimenti alla partecipazione; partecipano ai gruppi di lavoro, eventualmente costituiti e segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'Ordine del giorno.

ART. 6 Modalità di funzionamento

1. L' OPI si avvale, per le operazioni di segreteria, del personale dell'Area Personale incaricato delle Relazioni Sindacali;
2. Si riunisce di regola in convocazione ordinaria almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta l'Unione/Asp o i rappresentanti territoriali manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione e sperimentale. La convocazione ordinaria viene effettuata a cura della segreteria tramite posta elettronica istituzionale almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, allegando la documentazione relativa agli argomenti di cui all'ordine del giorno;
3. Il Coordinatore convoca l' OPI in via straordinaria qualora lo reputi necessario per l'espletamento di attività urgenti o per particolari iniziative e comunque ogni volta in cui sia richiesto da almeno un terzo dei componenti dell'Organismo, provvedendo secondo le modalità previste per la convocazione ordinaria;
4. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne comunicazione al Coordinatore entro 2 giorni dalla data di convocazione.
5. Le sedute dell' OPI si svolgono durante l'orario di lavoro e sono valide se sono presenti la metà dei componenti di parte sindacale e la metà di quelli di parte aziendale.
6. Le condizioni di validità devono permanere durante l'intero svolgimento dei lavori.
7. Ove si renda necessario alle riunioni possono essere invitati sia membri dell'Unione o dei comuni aderenti alla stessa o dell'ASP, che altri componenti delle organizzazioni sindacali, al fine di ricevere approfondimenti sui temi in discussione.
8. L'OPI si potrà riunire anche in sottogruppi per discutere di problematiche o solo relative agli Enti territoriali o solo relative all'ASP.

ART. 7 Verbale delle sedute

1. Il verbale è predisposto da un componente incaricato dall'Organismo.
2. Il verbale è firmato al termine della riunione dal Coordinatore e dal componente verbalizzante.

Approvato con deliberazione di Giunta Unione Terre di Castelli n. 71 del 20.07.2023

3. Copia del verbale è trasmessa ai componenti dell'OPI entro due giorni dalla data della riunione ed è trasmesso a cura del Coordinatore alla Giunta dell'Unione e alla Parte Sindacale della contrattazione decentrata integrativa.

ART. 8 Validità e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Eventuali modifiche al Regolamento possono essere proposte solo dai componenti titolari e supplenti dell'Organismo e sono adottate, nel corso della prima seduta utile, se approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le parti.
3. Le modifiche al Regolamento entrano in vigore dalla data della loro approvazione